

8.9 Provvedimento di svincolo

Indice:

- a. Introduzione
- b. Precisazione in merito all'espropriazione
- c. Contenuto del decreto di svincolo
 - c.1 dichiarazione di pubblica utilità
 - c.2 Applicazione della ritenuta d'acconto del 20%
- d. Normativa di riferimento

Il provvedimento o l'ordinanza di svincolo dei depositi amministrativi è il provvedimento amministrativo emesso dalla competente Autorità che individua gli aventi diritto alla restituzione del deposito.

a. Introduzione

In materia di depositi amministrativi ricorrono frequentemente i depositi delle indennità di espropriazione per pubblica utilità, pertanto è essenziale conoscere la procedura espropriativa e in quale fase della stessa si inquadra la costituzione del deposito e la conseguente restituzione a favore del beneficiario.

b. Precisazione in merito all'espropriazione

La procedura espropriativa è regolata da una duplice normativa, precisamente l'art. 57 del T.U sugli espropri (D.P.R. n.327/8.6.2001, modificato ed integrato dal d.lgs. 27/12/2002 n. 302) pone la data del **30 giugno 2003**, ovvero la data di entrata in vigore del T.U., come punto di riferimento per l'applicazione della normativa in materia di espropri, pertanto, se la *dichiarazione di pubblica utilità* è avvenuta antecedentemente a tale data la materia è regolata dalle disposizioni contenute nella Legge 2359/1865 per gli espropri promossi dalle Amministrazioni Statali e, dalle disposizioni contenute nella legge 865/71, per tutte le altre procedure espropriative ad iniziativa delle Regioni od eventualmente delle Province e Comuni da queste delegate. Successivamente alla predetta data, si applica il T.U sugli espropri.

A questo punto, è importante che l'istruttore che opera nell'ambito della gestione dei depositi amministrativi conosca in quale contesto del procedimento espropriativo si dispone la determinazione e il versamento dell'indennità di espropriazione.

Il procedimento espropriativo disciplinato dal D.P.R. 8 giugno 2001, n. 321 si articola in quattro momenti essenziali:

- a) la sottoposizione del bene al vincolo preordinato all'esproprio;
- b) la dichiarazione di pubblica utilità;
- c) la determinazione dell'indennità di esproprio: dopo un interpello allo stesso proprietario espropriato, affinché egli stesso formuli una proposta, l'amministrazione adotta le proprie determinazioni provvisorie e le comunica al proprietario ed all'ente del beneficiario (art. 20, comma 4, T.U.). Nel caso di mancata accettazione, dopo un tentativo di conciliazione da esperirsi con la costituzione di un collegio arbitrale, l'autorità espropriante ordina il deposito presso il competente Ufficio Depositi, decorsi 60 giorni dalla comunicazione del deposito della relazione da parte del collegio presso l'autorità espropriante. Qualora il proprietario non abbia voluto aderire all'esperimento della procedura di conciliazione, l'autorità espropriante chiede, mediante la costituzione di una commissione di conciliazione, la determinazione in via definitiva dell'indennità e, nel caso di mancata accettazione, ordina il deposito presso il competente ufficio depositi (art. 21, comma 11, T.U.). Avverso la determinazione definitiva dell'indennità, il proprietario e lo stesso ente promotore o beneficiario possono proporre opposizione alla stima mediante citazione alla competente

Corte di Appello entro trenta giorni decorrente dalla comunicazione dell'importo della indennità (art. 54, comma 1 T.U.).

- d) l'emissione del decreto di esproprio che, ai fini confermativi della correttezza del provvedimento seguito, deve indicare gli estremi degli atti da cui è sorto il vincolo preordinato all'esproprio e del provvedimento che ha approvato il progetto dell'opera, nonché quale sia l'indennità determinata in via provvisoria o urgente, precisando se essa sia stata accettata dal proprietario o successivamente corrisposta, ovvero se essa sia stata deposita presso il competente ufficio depositi della RTS.

Si ritiene subito precisare che, contrariamente a quanto avviene per i depositi cauzionali ove è possibile fin dalla operazione di costituzione individuarne con certezza il proprietario, tutta la procedura di espropriazione è effettuata nei confronti del proprietario catastale cosicchè presso le RTS, l'intestazione dei depositi di che trattasi non può che ritenersi semplicemente presuntiva.

Si tenga infatti ben conto che solo all'atto dell'emissione del decreto di espropriazione, come si evince dall'art. 23 del D.P.R. n.327/8.6.2001, avviene l'effettivo trasferimento della proprietà dell'immobile espropriato e la contemporanea traslazione della proprietà del deposito a favore del titolare espropriato.

Il versamento dell'indennità all'ufficio Depositi ha potere, comunque, liberatorio nei confronti dell'Ente procedente.

E' pertanto evidente che, a parte le eventuali volture catastali non ancora annotate, dal momento del deposito della indennità a quello dell'emissione del decreto di espropriazione, l'immobile soggetto a procedura espropriativa potrebbe essere stato oggetto anche di un ulteriore negozio traslativo della proprietà e che, quindi, vi possa poi non essere coincidenza tra proprietario catastale e proprietario effettivo.

L'autorità espropriante, nel caso di vigenza del Testo Unico sugli espropri, autorizza il pagamento della somma deposita agli aventi diritto, allorché sia divenuta definitiva la determinazione dell'indennità di espropriazione, sempre che non sia stata tempestivamente notificata opposizione al pagamento, ovvero è in sede di provvedimento di svincolo che la stessa amministrazione che, mediante l'acquisizione e visura dei certificati d'iscrizione e trascrizione ipotecaria, accerta l'effettivo proprietario dell'immobile espropriato ed è tenuta a verificare che non vi siano state azioni di opposizione alla misura ed al pagamento dell'indennità depositata, sia da parte dello stesso proprietario, che da parte di terzi interessati (art. 28 del D.P.R. n.327/8.6.2001).

Qualora esistano diritti sul fondo espropriato o vi sia opposizione al pagamento ovvero le parti non si siano accordate sulla distribuzione, il pagamento delle indennità agli aventi diritto è disposto dall'autorità giudiziaria, su domanda di chi ne abbia interesse (art. 29 T.U.)

Questa premessa costituisce presupposto per l'attività istruttoria che l'incaricato del servizio deve svolgere.

c. Contenuto del decreto di svincolo

E' importante che il provvedimento di svincolo contenga i dati relativi a:

- Data della dichiarazione della Pubblica utilità
- Riferimento all'avvenuto decreto di esproprio;
- Gli aventi diritto alla restituzione del deposito individuati con Nome, Cognome, Luogo e Data di nascita oppure in caso di società, con l'esatta indicazione della ragione sociale e della sede legale;
- l'identificazione del deposito, ovvero il numero di posizione, l'importo e la quota del deposito spettante agli aventi diritto;
- attestazione di mancata opposizione alla misura ed al pagamento dell'indennità, rilasciato dall'autorità competente;
- Certificazione relativa all'art. 11 della legge 30.12.1991 n. 413 (per le sole persone fisiche).

c.1. dichiarazione di pubblica utilità

A proposito della dichiarazione di pubblica utilità, come già esposto, la data di emissione della stessa, costituisce un importante tassello del procedimento amministrativo della restituzione del deposito, in quanto rappresenta un indicatore relativo alla normativa da applicare in merito alla procedura di svincolo, nonché all'individuazione dell'amministrazione competente all'emissione dello stesso provvedimento.

Nello specifico, qualora la dichiarazione di pubblica utilità sia avvenuta antecedentemente al 30 giugno 2003 la competenza ad emettere il provvedimento di svincolo spetta all'autorità giudiziaria, per le procedure espropriative promosse dalle Amministrazioni Statali o, per tutte le altre, alla Regione od ad organismi delegati, quali l'autorità comunale e/o provinciale.

Dopo la predetta data, dovendosi applicare il T.U. sugli espropri, il provvedimento di svincolo è emesso dalla stessa autorità espropriante.

c.2. Applicazione della ritenuta d'acconto del 20%

Nel contesto delle operazioni riguardanti la restituzione dei depositi amministrativi, particolare rilievo è da darsi alle disposizioni contenute nell'art. 11 della L. 30/12/1991, n. 413, collocata in un contesto normativo volto ad ampliare le basi imponibili a supporto della manovra finanziaria per l'anno 1992.

Con la suddetta normativa è stata introdotta una nuova tassazione aggiungendo dapprima (comma 1°), tra i redditi diversi indicati nell'art. 81 del T.U. 22/12/1986, n. 917, le plusvalenze realizzate a seguito di cessione a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria e, successivamente, aggiungendo anche le plusvalenze conseguenti la percezione, da parte di soggetti che non esercitano imprese commerciali (commi 5° e 6°), delle indennità di esproprio e delle altre indennità similari, comprese le indennità di occupazione temporanea e gli interessi comunque dovuti.

In particolare l'imposta è dovuta dalle persone fisiche se il terreno espropriato ricade alla data dell'occupazione o del decreto di esproprio nella zona omogenea così come definita dal D.M. 2.4.968, n. 1444 pubblicato sulla G.U. del 16.4.968, n.97 ovvero, se trattasi di interventi di edilizia residenziale pubblica, economica e popolare di cui alla L. 18.04.1962, n. 167.

La nuova tassazione in definitiva si sostanzia mediante l'applicazione di una ritenuta a titolo di imposta nella misura del 20% da operarsi, tra l'altro, in sede di restituzione dell'indennità di espropriazione depositata presso il Servizio Cassa Depositi e Prestiti che assume quindi la veste di Sostituto d'Imposta con obbligo di versarne il corrispettivo all'Erario dello Stato mediante commutazione in quietanza di entrata del Bilancio dello Stato e di rilasciarne la relativa certificazione al beneficiario, di cui al mod. 487 di Svildep 3.0, entro il 28 febbraio dell'anno successivo al pagamento.

d. Normativa di riferimento

- ✓ Legge 2359/1865
- ✓ Istruzioni Generali per il Servizio dei Depositi Definitivi approvate con D.M. 22/11/1954
- ✓ Legge 865/71
- ✓ T.U. 22/12/1986, n. 917
- ✓ Legge 30.12.1991 n. 413 DPR 327/2001 modificato ed integrato dal d.lgs. 27/12/2002 n. 302
- ✓ D.M. del 23 giugno 2009 "Ridefinizione delle procedure operative del Servizio depositi definitivi"